

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 17/11/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere titolare di n. 12 BFP ordinari della serie "Q", emessi tra il 1986 e il 1989; - di aver chiesto il rimborso dei titoli; - di ritenere non soddisfacente la liquidazione ottenuta dall'intermediario, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli; - di aver rilevato che la differenza tra quanto ottenuto dall'intermediario e quanto dovuto ammonterebbe a complessivi € 4.504,71; - con riferimento ai buoni della serie "Q/P", di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale, come da consolidato orientamento ABF, deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 08/02/2021, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il riconoscimento degli interessi come da timbro posto sul retro, nonché quelli maturati nel periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità, quantificando la propria istanza in € 4.504,71, somma derivante dalla differenza tra quanto ottenuto dall'intermediario in sede di liquidazione e quanto avrebbe dovuto ottenere applicando gli interessi sul retro dei titoli con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità.

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue: - il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il risparmio postale non rientra

nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale); - il ricorso è irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; - con riferimento ai buoni della serie "Q/P", il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera "Q", prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura serie "Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie "Q"; - ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]», quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; - alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a due serie diverse; - l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie "Q" era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione; - in ordine ai buoni della serie "Q", i buoni controversi afferiscono pacificamente alla serie ordinaria di riferimento, emessa e collocata tra il 1/07/1986 e il 31/10/1995; - i buoni sottoscritti risultano emessi su modulistica originale e priva di irregolarità di sorta; - l'importo da rimborsare non è oggetto di valutazione discrezionale ma avviene sulla base di quanto prescritto dalla normativa di riferimento; - la liquidazione di un importo inferiore rispetto a quello atteso è riconducibile all'applicazione della normativa fiscale *pro tempore vigente*; - gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1 gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva sulla base di quanto previsto dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97); - gli orientamenti ABF in materia collidono con le prospettazioni di parte ricorrente.

In sede di repliche, il ricorrente ha confermato quanto esposto in sede di reclamo essendo in totale disaccordo rispetto a quanto dichiarato nelle controdeduzioni dall'intermediario resistente.

L'intermediario chiede: - *in via preliminare*: di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - *nel merito*, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio riguarda la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

In data 29 settembre 2021 il Collegio ha sospeso il procedimento e disposto che «parte ricorrente produca copia fronte retro leggibile dei seguenti buoni: n. xxx131, xxx166, xxx216 e xxx262», fissando per tale adempimento il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Parte ricorrente ha riscontrato la richiesta del Collegio in data 11/10/2021, producendo copia fronte retro dei BFP n. ***131, ***166, ***216 e ***262.

Si procede, quindi, con l'esame della richiesta di riconoscimento degli interessi come da timbro posto sul retro, nonché di quelli maturati nel periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità, per complessivi 12 buoni fruttiferi postali, di seguito così specificati: - n. ***30, - n. ***46, - n. ***66, - n. ***113, - n. ***114, sottoscritti dal 18/09/1986 al 17/11/1989 del valore di Lire 50.000 ciascuno; - n. ***52, - n. ***53, - n. ***131, - n. ***166, - n. ***216, - n. ***262, - n. ***293, sottoscritti dal 18/09/1986 al 14/01/1989 di lire 100.000 ciascuno.

Tutti i titoli risultano intestati, con clausola di pari facoltà di rimborso all'odierno ricorrente. Preliminarmente, il Collegio rileva che in merito alla clausola "con pari facoltà di rimborso", secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, in capo a ciascun cointestatario si configura un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/2018; Collegio di Napoli, n. 15085/2018; Collegio di Torino, n. 1165/2019 e 21818/2019; Collegio di Bologna, n. 15553/2017; Collegio di Bari, n. 21938/2018).

Anche il Collegio di Coordinamento si è pronunciato sulla questione con la decisione n. 19782/2020, confermando l'orientamento già consolidatosi presso i Collegi territoriali ABF e fatto proprio dalla precedente decisione del Coordinamento n. 22747/2019: «Si ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto: "nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori"».

L'intermediario eccepisce, in questa sede, altresì, in via preliminare, l'incompetenza *ratione temporis e materiae* dell'ABF.

Sul punto si rappresenta che le eccezioni in analisi risultano essere già state affrontate e superate dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e non paiono esservi ragioni nel caso presente per non condividere le conclusioni già consolidatesi.

Procedendo nel merito, la parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dalla tabella apposta a tergo dei titoli dedotti in controversia per il periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai rendimenti indicati in valore assoluto per Lire per ogni bimestre successivo al 20° anno fino alla scadenza.

Occorre, innanzitutto, prendere in esame i buoni, originariamente della serie "P", che riportano i timbri di variazione della serie da "P" a "Q/P" e dei tassi e che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno.

Per quanto attiene alle contestazioni relative al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità dei BFP afferenti alla serie "Q/P", secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti.

In linea di principio, difatti, il consolidato orientamento dei Collegi ABF sul tema riconosce l'ammissibilità della variazione delle condizioni economiche dei BFP mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione dei buoni.

Nel caso in esame, trattandosi di BFP emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con il DM 13 giugno 1986, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, tanto più che i timbri in questione risultino leggibili (in proposito, *ex multis* si vedano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013 e 6142/2020).

Pertanto, poiché, come risulta evidente, i timbri modificativi dei rendimenti nulla dispongono per il periodo dal 21mo al 30mo anno, il ricorrente ha diritto di ottenere – per il lasso

temporale in questione – il rimborso calcolato in base rendimenti originari (salva, pertanto, la legittimità della variazione disposta con decreto ministeriale per i primi vent'anni).

Sul punto si segnala anche la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020 che, su analoga domanda, ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno.

Discorso diverso è quello che riguarda i seguenti buoni fruttiferi postali versati in atti e oggetto di contestazione: n. ***052, valore Lire 100.000,00, emesso il giorno 14/01/1989 e n. ***053, valore Lire 100.000,00, emesso il giorno 14/01/1989.

Tali buoni, che risultano emessi sul cartaceo originale della serie "Q", riportano la tabella con l'indicazione dei rendimenti previsti fino al 20° anno - espressi in valore percentuale - e l'indicazione del rendimento previsto per il periodo successivo al 20° anno nella misura espressa in valore assoluto (di Lire 13.127 per bimestre).

I buoni risultano essere stati emessi regolarmente dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (1° luglio 1986).

La questione, più specificamente, rientra nell'ambito nella questione già nota all'Arbitro: lo scostamento (oggetto di censura) tra l'importo liquidato alla parte ricorrente e quello atteso dalla stessa è dovuto all'applicazione della ritenuta fiscale sui rendimenti *pro tempore* vigente.

Il tema della "interferenza del regime fiscale ai fini della determinazione del valore di quanto dovuto al sottoscrittore dei BFP in sede di liquidazione dell'investimento" è stato oggetto di disamina da parte del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142 del 03/04/2020) che, con riferimento alla liquidazione di buoni ordinari afferenti alla serie ordinaria "Q" (emessi successivamente al DM 13/06/1986), ha confermato il consolidato orientamento dei Collegi ABF, esprimendo la propria adesione al c.d. principio di "neutralità fiscale" (*id est*: è corretta la liquidazione dei buoni al netto della ritenuta fiscale).

Si richiama altresì l'orientamento fatto proprio anche da questo stesso Collegio di Torino (cfr. *ex multis*, decisione n. 2757/2021), che in linea con quanto affermato dal Coordinamento, si è espresso nei termini che seguono: «i buoni oggetto di controversia sono emessi sul cartaceo originale della serie "Q", riportano sul retro i rendimenti previsti dal D.M. istitutivo della serie fino al 20° anno» e, per l'ultimo decennio, contiene la previsione in base alla quale il valore di rimborso è «pari all'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto» (cfr. altresì Collegio di Milano, decisione n. 15876/2020 che esplicita gli effetti del principio di "neutralità fiscale" sul calcolo dei rendimenti dei buoni ordinari della serie "Q"). Sul punto, non sono presenti orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e non sussistono ragioni neanche nel caso presente per non condividere le conclusioni già consolidate e si conclude quindi per respingere le specifiche censure avanzate per i titoli n. ***052 e n. ***053.

Per tali ragioni, la liquidazione degli interessi per il solo periodo dal 21° al 30° anno, secondo rendimenti originariamente previsti sul retro del titolo medesimo (in senso conforme si vedano le decisioni nn. 14507/2017 e 4868/2017 del Collegio di Torino chiamato a pronunciarsi su fattispecie analoga), nel rispetto della normativa fiscale e comunque entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante (per tutte da ultimo si veda la decisione del Collegio di Torino n. 2351/2021), deve essere riconosciuta relativamente ai buoni fruttiferi postali in contestazione della serie "Q/P": n. ***30, – n. ***46, – n. ***66, – n. ***113, – n. ***114, n. ***131, – n. ***166, – n. ***216, – n. ***262, – n. ***293.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli della serie Q-P di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA